

Coordinamento Circoscrizioni Territoriali
Circoscrizione Aeroportuale di Verona
Villafranca

Aeroporto "Valerio Catullo"
37060 Caselle di Sommacampagna (Verona)
tel. +39 045 8619056/57/175
fax +39 045 8619014
seg.cvr@enac.rupa.it
www.enac-italia.it
C.F. 97158180584

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile



ORDINANZA N°7/2004

IL DIRETTORE DI AEROPORTO, CAPO DELLA CIRCOSCRIZIONE AEROPORTUALE DI VERONA

VISTI

gli artt. 688, 689, 718, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 Marzo 1942 n.327;

CONSIDERATA

la necessità di disciplinare l'accesso, la circolazione e la sosta nelle aree stradali aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto di Bolzano-San Giacomo;

VISTO

il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs.vo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 e successive modificazioni;

VISTE

le schede del Programma Nazionale di sicurezza elaborate dal Comitato Interministeriale per la Sicurezza aerea;

SENTITO

il Comitato di sicurezza aeroportuale nella riunione del 26 Ottobre 2001;

ORDINA

Art. 1

La circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree stradali aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto di Bolzano-San Giacomo è disciplinata, per tutto quanto non disposto dalla presente ordinanza, dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di cui in premessa e loro successive modificazioni.

Art. 2

La velocità massima dei veicoli non deve superare i 30 Km/h e, comunque, deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ovvero causa di intralcio alla circolazione.

Art. 3

La segnaletica orizzontale e verticale, relativa ad obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale, è soggetta a preventiva approvazione da parte della Direzione Circostrizione Aeroportuale, così come ogni successiva modifica.

Art. 4

La sosta dei veicoli è consentita soltanto negli spazi autorizzati per il parcheggio. Nelle rimanenti aree il divieto di sosta è permanente.

Art. 5

Per i veicoli in sosta vietata può procedersi in qualsiasi in ogni momento alla rimozione forzata, restando a carico del proprietario le spese di rimozione, trasporto e custodia. Può procedersi parimenti alla rimozione per tutti i veicoli che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento delle normali operazioni aeroportuali, ovvero per motivi di sicurezza. La rimozione forzata è richiesta dagli Organi di vigilanza e controllo di cui al successivo art. 14.

Art. 6

La sosta dei veicoli destinati al carico/scarico di merci è limitata al tempo strettamente necessario per l'effettuazione di tali operazioni.

Art. 7

Le autovetture in servizio pubblico da piazza utilizzano per il carico/scarico dei clienti il posto auto loro riservato. E' vietata la fermata e la sosta di qualsiasi mezzo sullo spazio in precedenza riservato al trasporto pubblico dei passeggeri, adiacente l'aerostazione. La società di gestione provvede a delimitare detto spazio.

Art. 8

Gli stalli di sosta sono delimitati dalla segnaletica orizzontale come segue:
-strisce bianche per i parcheggi gratuiti a disposizione delle autovetture;
strisce gialle per i parcheggi riservati, recenti l'indicazione mediante simbolo, tabella o iscrizione della categoria di veicolo degli Enti cui sono riservati.

Art. 9

I parcheggi riservati sono destinati ai portatori di handicap, alle autovetture in servizio pubblico da piazza, nonché alle autovetture dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e dell'ENAV S.p.A e al personale dei predetti Enti munito di specifica autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dall'E.N.A.C. e deve essere esposta in modo visibile sul parabrezza. In mancanza di autorizzazione, sugli stalli riservati è proibita la sosta.

Art. 10

E' fatto divieto a chiunque operi in ambito aeroportuale di indirizzare, con criteri di preferenza, i passeggeri in arrivo verso l'uno o l'altro dei servizi di trasporto esistenti.

Art. 11

E' fatto divieto ai conducenti di auto pubbliche operanti sull'Aeroporto di Bolzano di allontanarsi dalle proprie autovetture, salvo casi di necessità, e di offrire di loro iniziativa i propri servizi ai viaggiatori. E' fatto loro divieto, altresì, di servirsi dell'opera di procacciatori di clientela e mediatori.

Art. 12

Lo svolgimento del servizio pubblico fda piazza è disciplinato dal Regolamento del Comune di Laives, da osservarsi da parte dei titolari delle rispettive licenze.

Art. 13

Il Direttore dell'Aeroporto, per motivi di sicurezza o per gravi motivi operativi, può, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o alcune aree stradali aeroportuali.

Art. 14

I compiti di vigilanza e controllo sulla circolazione stradale, nonché sull'osservanza delle altre disposizioni della presente ordinanza, sono svolti dagli Organi competenti a norma degli artt. 11 e 12 del Nuovo Codice della strada.

Art. 15

I trasgressori alle norme della presente ordinanza sono soggetti alle sanzioni previste dal Codice della strada per quanto attiene alle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale e le sanzioni previste dall'art.1174 del Codice della Navigazione per le altre infrazioni.

Art. 16

Sono abrogate le ordinanze n. 2 del 27 Marzo 1999 e n. 14 del 19 Novembre 2001.

Art. 17

La presente ordinanza entra in vigore il 1° Giugno 2004.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
La versione ufficiale della presente ordinanza è quella in lingua italiana.
L'ordinanza sarà affissa nell'albo delle ordinanze dell'Aerostazione di Bolzano.

Verona- Villafranca, 28 Maggio 2004

IL DIRETTORE
Dott. Massimo Bitto
